



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 13 del 14/05/2021

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE MICRO ATTIVITA' LUDICO-DIPIORTISTICHE E RICREATIVE CONNESSE. ANNO 2021.

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36, che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

Vista la L. n. 59/1997 ed il D.Lgs. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la L.R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 23 novembre 2002 e s.m.i.;

Visto il Decreto Regionale n. 926 del 10.11.2020 avente ad oggetto l'individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio, nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2021, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116;

Visto il "Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003 e successiva variazione approvata con D.C.C. n. 04/2014;

Visto il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile del 1995, così come integrato e sostituito dal nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile, redatto in ossequio alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 4.08.2008 e divenuto efficace dal 29.09.2008 e successiva variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile adottata con D.C.C. n. 100 del 28.12.2018;

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 27.12.2007;

Vista l'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Venezia n. 43 del 26.04.2012;

Viste le vigenti ordinanze di "Sicurezza balneare" e "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-dipiortistiche e ricreative connesse" n. 22/2012 e n. 18/2019 emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale di "Disciplina delle attività balneari" n. 12 del 14.05.2021;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di San Michele al Tagliamento si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74;

Preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 da ultimo prorogata al 31.07.2021 con DPCM in data 21.04.2021;

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 avente ad oggetto "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

Viste le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, 21/51/CR04/COV19, del 28 aprile 2021 che tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono state adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 61 del 07.05.2021 di adozione di misure restrittive ulteriori rispetto alle predette Linee guida, specifiche per le attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali;

Richiamate le precedenti ordinanze adottate in via sperimentale per le stagioni 2019 e 2020 che hanno costituito un *modus operandi* risultato efficiente ed efficace al fine di ottenere una regolamentazione delle micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse, corretta e coerente con le necessità dell'arenile che è in continua evoluzione;

Ritenuto, in considerazione di quanto in precedenza esposto, di replicare le disposizioni recate dalle suddette ordinanze anche per la stagione estiva 2021, ancora in via sperimentale e nelle more dell'approvazione definitiva della Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile e delle consultazioni di cui al comma 679 dell'art. 1 della L. 145/2018;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 15/2020, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è stato incardinato con decorrenza 01.11.2020;

ORDINA

Art.1 - Tipologia di attività disciplinate dalla presente Ordinanza

Le norme della presente Ordinanza si applicano alle seguenti attività svolte sul Pubblico Demanio Marittimo:

- Noleggio e locazione dei natanti da spiaggia, delle unità da diporto, dei windsurf ed altri mezzi similari;
- Scuola nuoto, scuola di vela/tavole a vela;

Traino galleggianti e piccoli gommoni, sci nautico, paracadutismo ascensionale ed attività similari.

Art. 2 - Norme Generali di esercizio delle attività

L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 sulle aree demaniali marittime è subordinato a quanto disposto dal vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile e dalla successiva variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile adottata con D.C.C. n. 100 del 28.12.2018, in applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della L.R. Veneto n. 11/2004, dal Regolamento sull'uso del demanio Marittimo del Comune di San Michele al Tagliamento, dal Codice della Navigazione e relativo regolamento ed a tutte le altre disposizioni di Legge per quanto applicabili nonché è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dai competenti Uffici del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle normative vigenti in materia.

La tipologia di attività consentita rimane la medesima dell'ultima autorizzazione e/o concessione in corso di validità.

Per la disciplina del numero ed ubicazione delle attività per la stagione 2021 si rimanda a quanto previsto dall'art. 12.

Lo svolgimento delle attività di locazione imbarcazioni e natanti è consentito a condizione che le modalità di svolgimento delle stesse garantiscano l'applicazione di tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento e l'applicazione delle misure di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19.

Art. 3 - Obblighi comuni a tutte le attività

L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 dovrà essere svolto sulle aree demaniali marittime all'uopo concesse o di cui è stata autorizzata l'occupazione, in concomitanza con la durata della stagione balneare, così come disciplinata da apposita Ordinanza Dirigenziale e nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 19.00. L'allestimento delle piazzole deve avvenire entro le ore 10.00. Le attrezzature di supporto alle attività potranno essere ubicate in area per servizi alla spiaggia, ove possibile.

Al di fuori della stagione balneare, così come individuata al punto precedente, è consentito l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 previa autorizzazione del Servizio Demanio.

È consentita l'occupazione dell'area 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e 15 giorni dopo la fine dell'attività per consentire le operazioni di allestimento e smontaggio delle attrezzature, fatto salvo quanto già previsto per le concessioni già rilasciate.

Art. 4 - Prescrizioni comuni a tutte le attività

Oltre ai divieti di cui alle Ordinanze e regolamenti vigenti, per tutte le attività è stabilito:

- Divieto uso carrelli con motore a scoppio;
- Divieto uso generatori con a motore a scoppio;
- Divieto di detenzione/utilizzo di Bombole di gas;
- I soli titolari delle attività suddette, previa istanza, potranno essere autorizzati dal competente Servizio Demanio ad accedere all'arenile con mezzi a motore anche dotati di carrello, esclusivamente per motivi di servizio dalle ore 21:00 alle 07.30, utilizzando l'accesso rinforzato più prossimo all'attività.

Tali accessi sono localizzati nelle seguenti vie:

- Tra il settore Delfino B e la Spiaggia libera
- Tra i settori Corso del Sole D e Corso del Sole E
- Tra i settori maia e Firmamento
- Tra i settori Ariete e Terme 1
- Settori antistanti CIF
- Settori Vivaldi

- Settori Pineda, Ingresso da via Passeggiata a Mare

Art. 5 - Dimensione delle postazioni

Ad esclusione delle attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente ordinanza che vengono esercitate su area in concessione demaniale marittima, si stabilisce che le postazioni abbiano le seguenti dimensioni:

Locazione e noleggio dei natanti da diporto, attività di traino di galleggianti e piccoli gommoni, Sci nautico e paracadutismo ascensionale e scuola nuoto	mq 50
Locazione e noleggio dei piccoli natanti da spiaggia (pedalò, mosconi e mezzi simili)	mq 150
Locazione e noleggio natanti a vela / Tavole a vela "windsurf" – surf da onda, scuola di vela / tavola a vela	mq 250

Art. 6 - Dotazioni minime:

Ogni attività, ad esclusione di quelle già in possesso di concessione demaniale ed eventuali ulteriori autorizzazioni per il posizionamento di attrezzature, potrà dotarsi delle seguenti attrezzature:

- gazebo/ombrelloni aventi una misura massima di 4,00 m x 4,00 m;
- massimo 4 pali bandiera di altezza massima 6,00 m per postazione.

Per le altre attrezzature si veda quanto eventualmente previsto dal P.P.A. vigente.

Art. 7 - Norme specifiche per la disciplina delle attività di locazione e noleggio dei piccoli natanti da spiaggia (pedalò, mosconi e mezzi simili, utilizzati per finalità ricreative e turistiche locali)

- in caso di condizioni meteo marine assicurate i piccoli natanti da spiaggia (es. pedalò) nell'orario compreso tra le ore 09:30 e le 18:00 devono essere posizionati in acqua;
- in caso di condizioni meteo marine non assicurate è permesso il rimessaggio delle attrezzature entro i confini dell'area concessa;
- il rimessaggio notturno delle attrezzature è permesso entro i confini dell'area concessa;
- numero massimo di attrezzature consentite è 18 (diciotto), di cui al massimo 14 (quattordici) pedalò ed i rimanenti potranno essere altri piccoli natanti.

In ogni caso non può essere occupata la fascia di libero transito di 5 m dalla battigia.

Art. 8 - Norme specifiche per la disciplina delle attività di traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat)

Le attività di traino galleggianti e piccoli gommoni sono subordinate al rispetto delle seguenti disposizioni:

- in caso di condizioni meteo marine assicurate i gonfiabili nell'orario compreso tra le ore 10.00 e le 18.00 devono essere posizionati in acqua
- in caso di condizioni meteo marine non assicurate è permesso il rimessaggio delle attrezzature solo entro i confini dell'area concessa;
- il rimessaggio notturno delle attrezzature è permesso solo entro i confini dell'area concessa;
- il numero massimo di attrezzature gonfiabili ammesse in autorizzazione è di 6.

Art. 9 - Norme specifiche per la disciplina delle attività di Tavole a vela "windsurf" – surf da onda, scuola di vela e tavola a vela;

Fatto salvo quanto già disposto nelle concessioni esistenti, è previsto che:

- il posizionamento diurno ed il rimessaggio notturno delle attrezzature devono avvenire entro i confini dell'area concessa;
- il numero massimo di attrezzature ammesse è di 50, propedeutiche all'esercizio dell'attività;
- possono essere depositi sull'arenile contemporaneamente al massimo 35 windsurf.

Art. 10 - Modifiche alle attrezzature:

Le modifiche delle attrezzature sono sempre permesse purché:

- non vadano a modificare il numero totale delle attrezzature presenti;
- non vadano ad aumentare la superficie occupata;
- le nuove attrezzature devono rientrare nella medesima categoria dell'attività principale.

La modifica deve comunque essere preventivamente comunicata al Comune ed alla Capitaneria di Porto competente.

Nei casi in cui la modifica riguardi attrezzature non ancora classificate, la modifica può essere autorizzata previa istanza. Nei successivi 60 giorni, sentita la Capitaneria di Porto competente, il Comune autorizza o rigetta l'istanza.

Art. 11 - Corridoi di lancio

L'ubicazione ed il numero dei corridoi di lancio è quello previsto dalle normative vigenti in materia ed in particolare nelle Ordinanze emanate dall'ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Art. 12 - Norme Transitorie

Fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici:

- il numero e l'ubicazione dei corridoi di lancio, nonché numero ed ubicazione attività, è quello previsto negli elaborati adottati con D.C.C. n. 100/2018.

Art. 13 - Sanzioni

La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.

La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento di vivibilità urbana e qualità della vita o dei regolamenti e ordinanze che li prevedono.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta al Comune (art. 104 L. n. 507/99 e L.R. n. 10/77).

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo del Comune di San Michele al Tagliamento per 30 giorni e pubblicata sul sito internet www.comunesanmichele.it. Ha validità dalla data di pubblicazione e fino al 31.12.2021.

A V V E R T E

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE

dott. Luca Villotta

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Luca Villotta

CODICE FISCALE: TINIT-VLLLCU64R24G914G

DATA FIRMA: 14/05/2021 15:58:12

IMPRONTA: 62633464333935303935323233633564393138636235386661383030636566636334303435636632